Pubblicato il 23/06/2023

N.03261 2023 REG.PROV.CAU.
N. 01876/2023 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Carella e Cesare Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione reclutamento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

quanto al ricorso introduttivo:

- del verbale del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando

generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. 388316/2-11 in data 1° dicembre 2022, mediante il quale la Commissione per gli accertamenti psico-fisici nominata per il concorso pubblico per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale – indetto con il bando prot. n. 99/1-1 CC, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 55 del 12 luglio 2022 – ha giudicato il ricorrente "inidoneo", con consequenziale esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del bando di concorso;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali;

nonché per la condanna, ai sensi dell'articolo 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno ingiusto subito dal ricorrente per effetto dell'esclusione dal concorso;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 2 giugno 2023:

- del decreto di approvazione della graduatoria di concorso, emanato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri il 12 aprile 2023 e pubblicato il 14 aprile 2023 sul portale internet dell'Arma dei carabinieri, nella Sezione dedicata al concorso, e della graduatoria finale di merito relativa alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *b)*, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto o connesso, collegato o consequenziale, ivi compreso il mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria finale di merito;
- del provvedimento già impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali;

nonché per la condanna, ai sensi dell'articolo 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno ingiusto subito dal ricorrente per effetto dell'esclusione dal concorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione reclutamento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti l'articolo 55, nonché gli articoli 27, 41 e 49 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneitàespresso nei confronti del ricorrente – nell'ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri – in quanto il candidato "*ha riportato il coefficiente 3 nell'apparato AVSG poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi:* [redacted]";

- con l'ordinanza n. 3067 del 23 febbraio 2023 questa Sezione ha disposto una verificazione, della quale è stato incaricato il Collegio medico legale della Difesa, al fine di accertare "*la sussistenza e la consistenza delle ragioni di non idoneità sanitaria ritenute dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, in particolare, con riferimento a quanto previsto dalle direttive tecniche sull'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità*";

- la relazione dell'Organo incaricato, depositata il 12 aprile 2023, reca le seguenti conclusioni: "*l'infermità* [redacted] *da cui risulta affetto e portatore il Sig.* ***OMISSIS*** *ovvero "*[redacted]*" è classificabile con un profilo 2 AV e pertanto il Ricorrente può essere considerato idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al reclutamento quale carabinieri in ferma*

quadriennale";

- con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha esteso l'impugnazione alla graduatoria del concorso, frattanto approvata, provvedendo alla notifica a un controinteressato;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'articolo 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente), dei motivi aggiunti (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima sezione del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro quindici giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di dover disporre, nelle more del predetto incombente, l'accoglimento interinale della domanda cautelare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, cod. proc. amm., ai fini della sottoposizione del ricorrente alle prove concorsuali non ancora

espletate;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 25 ottobre 2023;

Ritenuto di rinviare la decisione sulle spese della presente fase alla camera di consiglio come sopra fissata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Dispone l'accoglimento interinale della domanda cautelare, ai fini della sottoposizione del ricorrente alle prove non ancora espletate.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 25 ottobre 2023.

Rinvia la decisione sulle spese della presente fase cautelare alla camera di consiglio come sopra fissata.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi di legge, io sottoscritto Avv. Antonio CARELLA con studio in San Severo (Fg) alla via XX Settembre 5

ATTESTO

che la presente copia informatica è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico del giudizio pendente dinanzi al TAR Roma, con oscuramento delle generalità del ricorrente come disposto nella ordinanza cautelare del 23.6.2023.

San Severo, 28 giugno 2023

Avv. Antonio Carella

ANTONIO CARELLA
2023.07.03 12:53:22
CN=ANTONIO CARELLA
C=IT
2.5.4.4=CARELLA
2.5.4.42=ANTONIO